



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

Napoli, *data del protocollo*

**Oggetto: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania.**

**Lotto n. 11 – Provincia di Benevento e Caserta - G2.**

**CIG: 7724656BC7 - CUP: G21E18000150001**

**Esclusione.**

**IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA**

**PREMESSO CHE:**

con atto prot. 2018/20362/DRCAM del 04.12.2018, si è provveduto alla nomina ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dell'arch. Luca Damagini, quale *Responsabile Unico del Procedimento* (di seguito RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania;

con determina a contrarre n. 2018/20591/DRCAM del 07.12.2018, veniva indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, e 157, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 11 lotti, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su n. 88 Schede, costituite da n. 122 fabbricati (di cui veniva allegato *file* in formato excel) comprese nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul profilo di committente [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it), sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 - Lotto 6: CIG 7724643110;

in considerazione dell'unicità dell'oggetto della prestazione, veniva indetta un'unica procedura aperta suddivisa in 11 lotti - di seguito indicati - determinati anche sulla base della dislocazione territoriale dei beni, qualificando "*di pregio*" i lotti contenenti *Beni di Demanio storico artistico* (DSA), nonché immobili tutelati ai sensi della vigente normativa, anche in assenza di dichiarazione di interesse culturale del MiBAC;



---

**PRESO ATTO CHE:**

la gara è stata gestita telematicamente tramite il *Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio*;

la prima seduta del Seggio di gara inizialmente fissata per il 26.02.2019, veniva rinviata alla data dell'01.03.2019;

nella seduta di gara pubblica dell'01.03.2019, prot. n.2019/3734/DRCAM di pari data, avevano inizio le operazioni di gara per l'esame della documentazione amministrativa;

**VISTI, limitatamente al Lotto n. 11**, gli atti di gara, così distinti:

Verbali del *Seggio di gara* recanti prot.: n. 2019/3734/DRCAM dell'01.03.2019, n. 4102 dell'08.03.2019; n. 4499 del 15.03.2019, n. 4912 del 22.03.2019, n. 6253 del 12.04.2019, n. 7107 del 03.05.2019, n. 9016 del 07.06.2019, n. 9702 del 20.06.2019, n. 10239 del 27.06.2019, n. 10701 del 04.07.2019, n. 12885 del 07.08.2019, n. 13357 del 28.08.2019, n. 14757 del 24.09.2019, n. 15907 del 14.10.2019, n. 16369 del 21.10.2019 e n. 17510 del 04.11.2019;

*Determine di ammissione e/o esclusione*, non impugnate, recanti prot.: n. 4650 del 19.03.2019, n. 5154 del 27.03.2019, n. 6528 del 18.04.2019, n. 7303 del 07.05.2019, n. 9147 dell'11.06.2019, n. 9796 del 21.06.2019, n. 10348 dell'01.07.2019, n. 10727 del 05.07.2019, n. 12972 dell'08.08.2019, n. 13358 del 28.08.2019, n. 15023 del 30.09.2019, n. 16012 del 16.10.2019, n. 16431 del 22.10.2019 e n. 17697 del 06.11.2019;

Verbali *Commissione di Gara* recanti prot.: n. 7207 del 06.05.2019, n. 7296 del 07.05.2019, n. 10705 del 05.07.2019, n. 10763 del 05.07.2019, n. 10831 dell'08.07.2019, n. 11509 del 18.07.2019, n. 11655 del 19.07.2019, n.13770 del 05.09.2019, n. 13771 del 05.09.2019, n. 13817 del 06.09.2019, n. 13818 del 06.09.2019, n. 13852 del 06.09.2019, n. 15712 del 10.10.2019, n. 15720 del 10.10.2019, n. 15785 del 10.10.2019, n. 15820 dell'11.10.2019, n. 16101 del 17.10.2019, n. 16102 del 17.10.2019, n. 16151 del 17.10.2019, n. 17032 del 31.10.2019, n. 17061 del 31.10.2019, n. 17063 del 31.10.2019, n. 17081 del 31.10.2019, n. 17088 del 31.10.2019, n. 18779 del 22.11.2019, n. 19457 del 04.12.2019, n. 19459 del 04.12.2019 e n. 19498 del 04.12.2019;

*Determine di ammissione e/o esclusione*, non impugnate, recanti prot.: n. 7533 del 13.05.2019, n. 11248 del 16.07.2019, n. 11252 del 16.07.2019, n. 11762 del 22.07.2019, n. 11763 del 22.07.2019, n. 14185 del 12.09.2019, n. 14187 del 12.09.2019, n. 16081 del 16.10.2019, n. 16082 del 16.10.2019, n. 16860 del 29.10.2019, n. 18977 del 26.11.2019 e n. 18979 del 26.11.2019;

**POSTO CHE**

nella seduta pubblica del 22.11.2019, giusta verbale prot. n. 2019/18779/DRCAM di pari data, la *Commissione giudicatrice* procedeva all'apertura della "*Busta B*" contenente l'Offerta tecnica;

nella seduta pubblica del 04.12.2019, giusta verbale n. 28 prot. 2019/19498/DRCAM di pari data, la *Commissione giudicatrice* procedeva all'apertura della "*Busta C*" contenente l'Offerta Economica, e formulava la seguente graduatoria finale in base al punteggio complessivamente conseguito:

GRADUATORIA FINALE			PUNTEGGIO
1°	L11C08	AIRES INGEGNERIA	91,820
2°	L11C09	SIDOTI ENGINEERING SRL	87,316
3°	L11C13	A.I.C.E. CONSULTING	86,269
4°	L11C06	STUDIO SPERI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	82,509
5°	L11C11	SPIBS SRL	80,765

6°	L11C10	A.I.C.I. ENGINEERING SRL	79,363
7°	L11C03	VIA INGEGNERIA S.R.L.	78,633
8°	L11C07	MYTHOS – CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L	77,042
9°	L11C04	3TI PROGETTI ITALIA	75,780
10°	L11C12	ARTELIA ITALIA	69,921
11°	L11C05	LA SIA	68,458

nella suddetta seduta sono state, altresì, individuate le offerte risultate anomale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016:

GRADUATORIA FINALE CON INDICAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE				
			PUNTEGGIO	OFFERTA ANOMALA
1°	L11C08	AIRES INGEGNERIA	91,820	SI
2°	L11C09	SIDOTI ENGINEERING SRL	87,316	SI
3°	L11C13	A.I.C.E. CONSULTING	86,269	SI
4°	L11C06	STUDIO SPERI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	82,509	SI
5°	L11C11	SPIBS SRL	80,765	NO
6°	L11C10	A.I.C.I. ENGINEERING SRL	79,363	NO
7°	L11C03	VIA INGEGNERIA S.R.L.	78,633	NO
8°	L11C07	MYTHOS – CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L	77,042	NO
9°	L11C04	3TI PROGETTI ITALIA	75,780	NO
10°	L11C12	ARTELIA ITALIA	69,921	NO
11°	L11C05	LA SIA	68,458	NO

con atto prot. n. 2020/884/DRCAM del 20.01.2020 il R.U.P. ha verificato che il R.T.P. con Mandataria *Sidoti Engineering Srl* ha positivamente dimostrato la congruità dell'offerta presentata;

con nota prot. n. 2019/3028/DRCAM del 25.02.2020, il R.U.P., limitatamente al Lotto n. 11:

**“Preso atto che nei confronti dell'operatore economico risultato primo in graduatoria Aires Ingegneria S.r.l., sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara ed è emersa l'omessa dichiarazione di decreti di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, da parte di soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società subappaltatrice Geoconsultlab s.r.l., e pertanto con atto del Direttore dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania prot. n. 2019/18296/DRCAM del 15.11.2019 si è provveduto all'esclusione di tale operatore economico dal Lotto 6 e con atto prot. n. 2019/18314/DRCAM del 15.11.2019 si è provveduto all'esclusione dello stesso operatore economico dal Lotto 8; **Constatato che per il lotto 11 il concorrente Aires Ingegneria S.r.l. partecipa nella stessa forma giuridica del Lotto 6 e del Lotto 8 e che, dai documenti di gara presentati per il lotto 11, ricorre la stessa circostanza di omissione di dichiarazioni relative a decreti di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, da parte di soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società subappaltatrice Geoconsultlab S.r.l.; Preso atto, altresì, che l'operatore Aires Ingegneria S.r.l., risultato primo nella suddetta graduatoria, ha presentato ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli avverso i suddetti provvedimenti di esclusione per i lotti 6 e 8, e che nell'eventuale ipotesi di accoglimento degli stessi ricorsi, comunque, non potrebbe essere aggiudicatario dell'appalto-lotto 11 in virtù di quanto stabilito nell'art. 3 del Disciplinare di gara; Considerato che, relativamente al Lotto 11: il R.T.P. con mandataria Sidoti Engineering S.r.l. e Hypro S.r.l., Arch. Jlevia ALLEVI, mandanti, a seguito della richiesta avanzata dal R.U.P. con nota prot. n. 2019/19900/DRCAM del 05.12.2019, ha trasmesso la relazione giustificativa per l'offerta economica risultata anomala, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, acquisita al****

---

protocollo della scrivente in data 20.12.2019 al n. 2019/20859/DRCAM; con atto prot. n. 2020/884/DRCAM del 20.01.2020, il R.U.P. ha verificato che il R.T.P. con mandataria Sidoti Engineering S.r.l., ha positivamente dimostrato la congruità dell'offerta presentata. **Preso atto** della graduatoria dei concorrenti stilata dalla Commissione di Gara con verbale di gara prot. n. 2019/19498/DRCAM del 04.12.2019";

ha proposto:

a. di determinare, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione dalla graduatoria finale del R.T.P. di cui *AIRES Ingegneria Srl* risulta Capogruppo Mandataria, e *ALL Ingegneria Studio Tecnico Associato, Termostudi Srl, Future Enviromental Design Srl, Dott. geol. Gaetano Guadagni e Dott. Ing. Sara Galante, Mandanti, e Geoconsultlab Srl, Laboratorio IPM Srl e SIDLAB Srl, Subappaltatori*;

b. nel caso di adesione alla proposta di cui alla lett. a), di determinare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione all'operatore economico R.T.P. di cui *Sidoti Engineering Srl* risulta Mandataria, e *Hypro Srl e Arch. Jlevia ALLEVI, Mandanti*, per un importo complessivo di € 141.116,68 (centoquarantunomilacentosedici/68), di cui € 1.683,37 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri.

### **TANTO PREMESSO,**

**VISTO** il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**RILEVATO CHE**, all'esito delle verifiche effettuate nei Lotti nn. 6 e 8 nei confronti del R.T.P. di cui *Aires Ingegneria Srl* risulta Capogruppo mandataria e *All Ingegneria Studio Tecnico Associato, Termostudi Srl, Future Enviroment Design Srls, Dott. geol. Gaetano Guadagni, Dott. Ing. Sara Galante* Mandanti, è emerso un provvedimento che doveva essere dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, onde consentire alla S.A. una completa valutazione sulla moralità professionale del concorrente, ovvero, provvedimenti non dichiarati del socio di maggioranza della società subappaltatrice *Geoconsultlab Srl*;

**CHE**, con atti prot. nn. 2019/18290/DRCAM del 15.11.2019 e n. 2019/18302/DRCAM del 15.11.2019, la S.A. ha provveduto all'esclusione del citato R.T.P. dalle successive fasi di gara dei Lotti nn. 6 e 8;

**CHE**, per il Lotto n. 11 il concorrente R.T.P. di cui *Aires Ingegneria Srl* risulta Capogruppo mandataria, e *All Ingegneria Studio Tecnico Associato, Termostudi Srl, Future Enviroment Design Srls, Dott. geol. Gaetano Guadagni, Dott. Ing. Sara Galante, Mandanti*, partecipa nella stessa forma giuridica del Lotto n. 6 e del Lotto n. 8 e che, dai documenti di gara presentati per il Lotto n. 11, ricorre la stessa circostanza di omissione di dichiarazioni relative a decreti di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, da parte di soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società subappaltatrice *Geoconsultlab Srl*;

**CHE**, l'art. 3 del *Disciplinare di Gara* stabilisce che: "Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. In particolare è prevista la possibilità di aggiudicare al concorrente Y n. 3 lotti nel modo seguente: Due dei tre lotti, secondo l'ordine di priorità basato sul loro valore a base d'asta, seguendo l'ordine decrescente nell'aggiudicazione dei lotti. Si aggiudicano i 2 lotti di valore più elevato al miglior concorrente, e i successivi lotti, in ordine decrescente di valore economico, ai migliori concorrenti non assegnatari già di 2 lotti precedenti. Se, per un dato lotto X, il primo concorrente in graduatoria risulta già, a quel punto, aggiudicatario di 2 lotti, lo stesso lotto X sarà aggiudicato al secondo in graduatoria". Il restante lotto dei tre succitati, verrà aggiudicato esclusivamente laddove detto concorrente Y dovesse risultare l'unico soggetto partecipante al lotto in argomento,

---

così evitando un esito deserto della gara. Ai fini di quanto sopra per medesimo concorrente, deve intendersi lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti; nei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l'identità va, invece, rintracciata con riferimento al consorzio, restando salva la possibilità di indicare, per ciascun lotto, consorziate diverse quali esecutrici del servizio”;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell'Agenzia del Demanio;

**VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, la Comunicazione Organizzativa n. 21 del 16.07.2019, nonché gli atti di delega prot. 2019/18346/DIR del 17.10.2019, e prot. 2020/8279/DIR del 28.05.2020, a stipulare e risolvere con le clausole più opportune il relativo contratto, curando la procedura di gara, e provvedendo a tutti gli atti connessi e consequenziali in relazione alla presente procedura di affidamento;

#### **DETERMINA**

**DI APPROVARE E RENDERE ESECUTIVI i verbali del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice**, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, come sopra indicati secondo l'ordine di protocollazione;

**DI ESCLUDERE dalle successive fasi di gara del Lotto n. 11 il seguente Concorrente:**

**R.T.P. di cui AIRES Ingegneria Srl risulta Capogruppo Mandataria, e ALL Ingegneria Studio Tecnico Associato, Termostudi Srl, Future Enviromental Design Srl, Dott. geol. Gaetano Guadagni e Dott. Ing. Sara Galante, Mandanti, e Geoconsultlab Srl, Laboratorio IPM Srl e SIDLAB Srl, Subappaltatori;**

per le ragioni che seguono.

L'art. 9 del Disciplinare di gara dispone l'esclusione dalla gara del concorrente ove anche solo uno dei subappaltatori non possieda i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In sede di gara del Lotto n. 6 l'operatore economico ha dichiarato di non versare nelle ipotesi di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) e c), e di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f bis) del D.Lgs. 50/2016.

I predetti reati presenti nel casellario giudiziale non risultano formalmente estinti a seguito di annotazioni disposte dal giudice dell'esecuzione.

L'art. 80 comma 5 lett. f bis) del D.Lgs. 50/2016, prevede quale causa di esclusione dalla gara l'ipotesi in cui “...l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.

Le Linee guida ANAC n. 6 prevedono espressamente al punto 4.2. che la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione deve riguardare “*tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del concorrente*”. Sul punto, oltre ad un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (CdS n. 4192/2017, n. 7173/18 e n. 6529/2018), anche l'ANAC con delibera n. 416 del 02.05.2018

---

ha chiarito che: *“La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. .... La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l’applicazione della sanzione dell’art. 80 c. 5 lett. f bis) del Codice e dunque determinando l’esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere”*.

Anche il T.A.R. Calabria si è espresso con le recentissime sentenze nn. 1835, 1836 e 1837 depositate il 04.11.2019, respingendo nella forma ex art. 60 c.p.a. i ricorsi proposti dall’O.E. aggiudicatario avverso la revoca di aggiudicazione e determina di esclusione disposta nei suoi confronti dalla D.R. Calabria dell’Agenzia del Demanio per la medesima mancata dichiarazione dei reati attinenti al Legale rappresentante della *Tecnoprove Roma*, indicata dall’O.E. nella propria terna dei subappaltatori. In particolare, il G.A. ha dichiarato che *“La norma contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. f bis), nel testo applicabile ratione temporis, è chiara nel disporre l’esclusione del concorrente in caso in cui esso presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, anche se riferite ai subappaltatori. ... la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f bis) D.Lgs. n. 50/2016, e dunque l’esclusione automatica dalla gara del concorrente per avere prodotto dichiarazioni non veritiere. In tal caso, non vi è valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma suo obbligo di espellere l’impresa; la mendacia o la reticenza violano, infatti, principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell’aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante e sono ritenute non tollerabili direttamente dal legislatore. L’operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, di talché deve ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (CdS n. 591/2019). Peraltro, la condanna rilevante in quanto espressione di “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, è quella relativa a qualsiasi condotta legata all’esercizio dell’attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo (CdS n. 4192/2017), non esclusi, evidentemente, i reati ambientali (CdS n.6529/2018).*

Pertanto, risulta chiaro l’orientamento giurisprudenziale formatosi in *subiecta materia*, mirante a ritenere prevalente il principio di parità di trattamento tra tutti i concorrenti, e che non lascia nessun apprezzabile margine di valutazione residua in capo alla P.A., alla quale rimane l’obbligo di provvedere nel senso conforme.

Vieppiù, con atti prot. 2019/18290/DRCAM del 15.11.2019 e n. 2019/18302/DRCAM del 15.11.2019 la S.A. ha provveduto all’esclusione di tale Operatore Economico dai Lotti nn. 6 e 8, nei quali risulta aver partecipato nella medesima forma giuridica, e nella quale gara ricorre la stessa circostanza di omissione di dichiarazioni relative a decreti di condanna rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, da parte di soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società subappaltatrice *Geoconsultlab Srl*.

Inoltre, avuto riguardo alle impugnative prodotte dinanzi al T.A.R. Napoli per l’annullamento delle citate determinazioni di esclusione, si rileva che, nella denegata ipotesi in cui dovesse pervenirsi alla declaratoria di aggiudicazione in Suo favore dei Lotti nn. 6 e 8, l’Operatore Economico non potrebbe risultare aggiudicatario del presente Lotto n. 11, in virtù di quanto stabilito dall’art. 3 del *Disciplinare di Gara* che così stabilisce:

---

*“Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. In particolare è prevista la possibilità di aggiudicare al concorrente Y n. 3 lotti nel modo seguente: Due dei tre lotti, secondo l'ordine di priorità basato sul loro valore a base d'asta, seguendo l'ordine decrescente nell'aggiudicazione dei lotti. Si aggiudicano i 2 lotti di valore più elevato al miglior concorrente, e i successivi lotti, in ordine decrescente di valore economico, ai migliori concorrenti non assegnati già di 2 lotti precedenti. Se, per un dato lotto X, il primo concorrente in graduatoria risulta già, a quel punto, aggiudicatario di 2 lotti, lo stesso lotto X sarà aggiudicato al secondo in graduatoria”. Il restante lotto dei tre succitati, verrà aggiudicato esclusivamente laddove detto concorrente Y dovesse risultare l'unico soggetto partecipante al lotto in argomento, così evitando un esito deserto della gara. Ai fini di quanto sopra per medesimo concorrente, deve intendersi lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti; nei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l'identità va, invece, rintracciata con riferimento al consorzio, restando salva la possibilità di indicare, per ciascun lotto, consorziate diverse quali esecutrici del servizio”.*

**DI DISPORRE** la comunicazione d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni di detta esclusione ai Concorrenti ed agli offerenti esclusi, nonché la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell'Agenzia del Demanio;

**DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n. 104/10, che è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione ex art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;

**DI ATTESTARE** che gli atti della procedura potranno essere visionati presso l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, sita in Napoli alla via San Carlo n. 26, secondo le modalità di legge.

**Il Direttore Regionale**  
Paolo Maranca

**MARANCA PAO**  
Il Direttore Regionale  
2020.06.03 08:45:18  
Paolo Maranca

CN=MARANCA PAOLO  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATIT-063409810

RSA/2048 bits